L'ARBITRATO IN AGRICOLTURA: LA NORMATIVA ITALIANA

por

Michele Tamponi

Sommario

1. AMMISSIBILITÀ DELL'ARBITRATO IN AGRICOLTURA, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE DEI CONTRATTI AGRARI

Il mondo dell'agricoltura è tradizionalmente estraneo allo strumento arbitrale, ed altrettanto tradizionalmente fedele all'autorità del giudice togato.

Lo stesso legislatore, d'altro canto, parrebbe indirizzare decisamente nella seconda direzione, allorchè stabilisce - con riguardo ad un settore nel quale ancora assai viva è la conflittualità, quello dei contratti agrari - che <<*Tutte le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto sono di competenza delle sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963 n. 320, ed assoggettate al rito di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile*>> (art. 9 legge 14 febbraio 1990, n. 29, recante *Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi).*

Sarebbe facile replicare, tuttavia, che la previsione testè trascritta non indica affatto un'opzione legislativa in favore del giudice ordinario, bensì - più semplicemente - risolve una questione di competenza, attribuendo funzionalmente alle sezioni specializzate le questioni in materia di contratti agrari; non può dirsi preclusa in assoluto, dunque, la possibilità di ricorso all'arbitrato nel settore in parola, ancorchè la presenza di una disposizione così perentoria possa indurre a dubitare della persistente possibilità, riconosciuta in via generale ai privati dall'art. 45 legge 3 maggio 1982 n. 203 (recante *Norme sui contratti agrari*), di derogare alla disciplina processuale contemplata in tale legge e quindi anche di compromettere in arbitri le controversie in materia di contratti agrari: verrebbe da ipotizzare, cioè, che tale possibilità fosse effettivamente accordata sino al 1990, e che non lo sia più con l'entrata in vigore della richiamata legge n. 29/1990, posto che la deroga assentita dall'art. 45 l. n. 203/1982 è solo quella concernente le norme <<*vigenti in materia di contratti agrari*>>, e non

---

* Professore ordinario nell'Università LUISS Guido Carli di Roma

anche quella riferibile a norme non ancora vigenti: sarebbe singolare, si potrebbe concludere, che una deroga possa essere reputata operante anche in riguardo a disposizioni future, chiaro essendo che la forza derogatrice di una legge ha necessario riferimento alle disposizioni vigenti al momento della sua entrata in vigore, e non anche a quelle di futura emanazione.

Tutto ciò, peraltro, non ha impedito alla dottrina di affermare l'ammissibilità senza limiti dell'arbitrato in materia di contratti agrari, nel quadro di una clausola compromissoria inserita in un contratto stipulato ai sensi dell'art. 45 legge n. 203/1982 (e cioè con l'assistenza delle organizzazioni professionali di categoria)[1], ovvero sulla base di un compromesso stipulato con un accordo *ad hoc* sempre ai sensi del richiamato art. 45. L'opinione riferita, d'altro canto, non appare ingiustificata, se solo si consideri che per pacifico riconoscimento l'art. 45 legge n. 203/1982 non è riferibile soltanto alle norme sostanziali, bensì anche a quelle processuali[2].

Non può rinunciarsi a segnalare, inoltre, che l'art. 808 cod. proc. civ. non esclude in radice la compromettibilità in arbitri delle controversie di cui all'art. 409 stesso codice (e, quindi, fra le altre, delle controversie in tema di contratti agrari: cfr. il punto 2 di tale articolo), ma più semplicemente stabilisce che esse possono essere devolute ad arbitri *<<solo se ciò sia previsto nei contratti e accordi collettivi [di lavoro] purchè ciò avvenga, a pena di nullità, senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria>>*. Il che autorizza a reputare, quantomeno, che la competenza arbitrale in tema di contratti agrari ben possa essere affermata allorchè le organizzazioni professionali agricole stipulino accordi collettivi in materia di contratti agrari, come l'ultimo comma dell'art. 45 legge n. 203/1982 consente, e tali accordi contemplino l'inserimento di clausole compromissorie nei contratti individuali. L'unica vera preclusione, dunque, pare soltanto quella di cui all'ultima parte del secondo comma dell'art. 808 cod. proc. civ., laddove viene espressamente precisato che *<<La clausola compromissoria contenuta in contratti o accordi collettivi o in contratti individuali [di lavoro] è nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità ovvero dichiari il lodo non impugnabile>>*.

Ma vi è di più: è lo stesso legislatore a prevedere espressamente la possibilità di definizione delle controversie attraverso strumenti diversi dalla pronuncia del giudice: ci riferiamo agli artt. 23 legge 11 febbraio 1971 n. 11 e 45 legge 3 maggio 1982 n. 203, che assegnano all'assistenza delle organizzazioni professionali agricole la capacità di attribuire validità a soluzioni transattive che risulterebbero, in difetto, contrarie a norme imperative, all'art. 17, c.3, legge n. 203, che assegna all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura il compito di determinare l'indennità per i miglioramenti in difetto di accordo delle parti, nonché all'art. 46 stessa legge, che contempla il tentativo stragiudiziale di conciliazione presso l'Ispettorato medesimo[3].

---

1 CECCHELLA, *L'arbitrato*, in *Giurisprudenza sistematica diritto processuale civile* diretta da Proto Pisani, Torino, 1991, p. 6 ss.; ID., *L'arbitrato nel diritto agrario*, in *Riv. dir. agr.*, 1991, I, p. 12 ss. In tema altresì CIALLI, *L'ammissibilità della clausola compromissoria in materia di contratti agrari*, in *Giur. agr. it.*, 1991, p. 35.

2 OLIVIERI, *Norme processuali e patti in deroga*, in AA.VV., *Diritto agrario e processo: problemi attuali*, Atti del Convegno nazionale, Cremona, 12-13 novembre 1993, Cremona, 1994, p. 69; Cass., 6 novembre 1991 n. 11810, in *Foro it.*, 1992, I, 2765 con nota di BELLANTUONO.

3 Sulla finalità della legge n. 203/1982 di agevolare la composizione dei conflitti favorendo la conciliazione

Meritano infine di essere richiamate in materia di contratti agrari - anche se prive ormai di qualsiasi attualità - le previsioni del D. Lgs. lgt. 10 agosto 1945 n. 639, che affidava la definizione delle controversie in tema di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione ad apposite commissioni circondariali e regionali istituite rispettivamente presso i Tribunali e presso le Corti di appello a norma degli artt. 4 e 5 del D.lgs.lgt. 19 ottobre 1944 n. 311, poi sostituite ai sensi dell'art. 7 legge 4 agosto 1948 n. 1094, che ebbe a contemplare le Sezioni specializzate del Tribunale e della Corte d'Appello, cui seguirono le Sezioni specializzate di cui alla legge 2 marzo 1963 n. 320.

Nè minore interesse presentano, almeno sotto il profilo ormai puramente storico, le commissioni arbitrali di cui all'art. 9 D.lgs. C.p.S. 1 aprile 1947 n. 277, che erano chiamate a decidere le controversie in materia di affitto di fondi rustici e costituite dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, e da rappresentanti dei concedenti e degli affittuari.

2. SEGUE: PROFILI DISCIPLINARI.

Una volta ammesso che, quantomeno per il tramite dell'art. 45 legge n. 203/1982, sia possibile risolvere in via arbitrale una controversia in tema di contratti agrari, ci si dovrà anche chiedere quale concreta disciplina debba essere applicata.

Orbene, considerato che nelle controversie agrarie trova applicazione il rito del lavoro, e che per l'art. 409 cod. proc. civ. esso deve essere osservato, tra l'altro, per le controversie relative a rapporti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione agraria, affitto a coltivatore diretto, nonché a rapporti derivanti da altri contratti agrari, parrebbe naturale concludere invocando il richiamato art. 808, c. 2, cod. proc. civ., in forza del quale, come si è sopra ricordato, le controversie di cui all'art. 409 possono essere decise da arbitri solo se ciò sia previsto nei contratti e accordi collettivi e purchè ciò avvenga, a pena di nullità, senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria.

Il quadro normativo può completarsi con il richiamo all'art. 5 legge 11 agosto 1973 n. 533, in forza del quale <<*Nelle controversie riguardanti i rapporti di cui all'art. 409 del codice di procedura civile l'arbitrato irrituale è ammesso soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero dai contratti e accordi collettivi. In questo ultimo caso, ciò deve avvenire senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria*>>.

Si determina in tal modo un forte condizionamento dell'arbitrato agrario ad opera del diritto processuale del lavoro, con effetti che sono stati definiti dalla dottrina <<*devastanti*>>[4], in quanto le previsioni richiamate finiscono per rendere privi di effetti i patti individuali che non siano preceduti da clausola contenuta nella pattuizione collettiva delle opposte associazioni

delle parti in modo da prevenire l'avvio del contenzioso giudiziario, cfr. per tutti JANNARELLI, *La funzione conciliativa fuori dal processo e nel processo*, in AA.VV., *Autonomia privata assistita e autonomia collettiva nei contratti agrari. Art. 45 legge 3 maggio 1982, n. 203*, Atti del Convegno di Firenze del 22-24 novembre 1990, Milano 1992, p. 107 ss.

4 CECCHELLA, *La disciplina dell'arbitrato nel diritto agrario*, in AA.VV., *Diritto agrario e processo: problemi attuali*, cit., p. 123; nella stessa direzione ID, *L'arbitrato nel diritto agrario*, cit., p. 12 ss.

professionali, ovvero offrono quale modello privo di alternative l'arbitrato istituzionale preorganizzato collettivamente[5].

3. GLI ARBITRATI OBBLIGATORI IN AGRICOLTURA: A) NELLA LEGISLAZIONE FORESTALE

Se il legislatore non ha espressamente contemplato, se non nei ristrettissimi ed indiretti limiti sopra enunciati, la possibilità di ricorso all'arbitrato - vuoi rituale, vuoi irrituale - nella materia dei contratti agrari, esso si è però peritato di contemplare una pluralità di specifiche ipotesi di arbitrato in settori più ristretti del mondo agrario.

Vengono innanzitutto in evidenza le previsioni contenute agli artt. 21, commi 2, 3 e 4, e 50 r.d.l. 30 dicembre 1923 n. 3267, recante *Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani,* i quali contemplavano un arbitrato obbligatorio per la determinazione dell'indennizzo in caso di occupazione di terreni per sistemazioni idraulico-forestali.

Più precisamente, l'art. 17 del r.d.l. in parola dispone che i boschi che per la loro speciale ubicazione difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali possono essere sottoposti a limitazioni nella loro utilizzazione[6], e l'art. 21 fissa un indennizzo determinato d'accordo tra le parti e, in caso di mancato accordo, da tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle due parti ed il terzo dagli stessi e, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale territorialmente competente.

Analogamente, gli artt. 39 ss. dello stesso r.d.l. n. 3267/1923 prevedono la sistemazione ed il rimboschimento di terreni montani con opere eseguite a cura e spese dello Stato[7], e l'art. 50 stesso r.d.l. contempla un'indennità determinata nei modi previsti dal surrichiamato art. 21.

In entrambi i casi, dunque, era previsto a tutela del diritto all'indennizzo il ricorso ad un collegio arbitrale, e soltanto pochi anni addietro le richiamate previsioni sono state reputate costituzionalmente illegittime per violazione degli artt. 24 e 102 Cost., in quanto solo le parti possono scegliere di affidare la tutela dei loro diritti a soggetti diversi dai giudici, cui la funzione giurisdizionale è demandata in base all'art. 102 Cost.[8]

La Corte costituzionale ha in tal modo riconosciuto che i vantaggi della procedura arbitrale in termini di celerità del giudizio, di possibilità di approfondimento degli aspetti tecnici delle questioni, di individuazione di specifiche competenze nel campo oggetto della controversia ecc. non legittimano una volontà autoritativa ed impositiva di un arbitrato obbligatorio, che

5 Così CECCHELLA, *La disciplina,* cit., p. 124.

6 Sulla natura di tale vincolo, cfr. per tutti TAMPONI, *Una proprietà speciale (lo statuto dei beni forestali)*, Padova, 1983, p. 179 s.

7 In argomento TAMPONI, voce *Zone montane (proprietà delle)*, in *Enc. giur.*, Roma, 1995, (voce di aggiornamento); ID, voce *Territori montani*, in *Dig. disc.priv.*, Sez. civ., XIX, Torino, 1999.

8 Corte Cost., 27 dicembre 1991 n. 488, in *Giust.civ.*, 1992, I, 860 ss., in *Foro it.*, 1992, I, 999, in *Giur. cost.*, 1991, 3981, in *Riv. giur. edil.*, 1992, I, 273.

si pone come *vulnus* al principio generale, costituzionalmente garantito, secondo il quale le parti sono libere di far decidere le controversie tra loro insorte da arbitri liberamente scelti.

La decisione in parola si pone dunque sulla scia di altra pronuncia della Corte Costituzionale[9] che affermò in via generale l'illegittimità degli arbitrati obbligatori, in quanto non fondati sul principio della libera volontà delle parti.

4. SEGUE: B) NEGLI ACCORDI INTERPROFESSIONALI E NEI CONTRATTI DI COLTIVAZIONE E VENDITA.

Anche la legge 16 marzo 1988 n. 88, recante *Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita di prodotti agricoli,* prevede il ricorso all'arbitrato per la soluzione delle controversie. Più precisamente, l'art. 11 comma 1 dispone che <<*Per la risoluzione di controversie che riguardano l'interpretazione o l'esecuzione degli accordi interprofessionali o dei contratti di coltivazione e vendita, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale formato da tre membri dei quali due scelti dalle parti, nell'ambito dei membri del Comitato di cui all'art. 9 della legge 8 novembre 1986, n. 752, ed il terzo di comune accordo tra le parti stesse o, in mancanza, dal Ministro dell'Agricoltura e delle foreste*>>.

Ed il secondo comma dello stesso articolo stabilisce che <<*In caso di controversie riguardanti l'interpretazione o l'esecuzione degli accordi interprofessionali di cui all'art. 7, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale formato da tre membri dei quali due scelti dalle parti e il terzo di comune accordo tra le parti stesse o, in mancanza, dall'assessore regionale all'agricoltura*>>.

Per la verità, la previsione in parola aveva da subito destato le perplessità della dottrina, che aveva immediatamente rilevato l'assenza di rimedi per l'ipotesi che non si rinvenissero soggetti disposti a svolgere le funzioni arbitrali nel novero ristrettissimo previsto nell'art. 11, potendo accadere che nessuno dei membri del Comitato di cui al richiamato art. 9 legge n. 752/1986 accettasse il ruolo di arbitro, o che nessuno di essi facesse capo alla componente che avrebbe dovuto rappresentare, o che il Ministro dell'agricoltura e foreste o l'assessore regionale all'agricoltura non designassero il presidente del collegio secondo quanto l'art. 11 imponeva loro, esprimendosi soprattutto il dubbio circa la coerenza con l'art. 24 Cost., nel quale è previsto che <<*Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi*>>[10].

In argomento si è ora espressa la Corte costituzionale, che con sentenza 24 luglio 1998 n. 325[11] ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11 comma 1 nella parte in cui, riservando ad un collegio arbitrale la risoluzione delle controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione degli accordi e contratti ivi individuati, contempla una forma di arbitrato

9 Corte cost. 14 luglio 1977 n. 127, in *Foro it.*, 1977, 1849, in *Giust. civ.*, 1977, III, 297 e in *Giur. it.*, 1978, I, 1, 1809, con nota di SCOZZAFAVA, *Il problema della legittimità costituzionale dell'arbitrato obbligatorio, ivi.*

10 TAMPONI, *I contratti agroindustriali: brevi considerazioni sui profili sostanziali e processuali*, in AA.VV., *Accordi interprofessionali e contratti agroindustriali. Problemi di inquadramento giuridico*, Pisa, 1990, p. 216 s.

11 In *Foro it.*, 1998, I, 2332.

obbligatorio, con conseguente esclusione della facoltà di ciascuno dei contraenti di derogare alla competenza arbitrale anche con atto unilaterale: la Corte ha nuovamente rilevato, cioè, che l'arbitrato trova il proprio legittimo fondamento nella concorde volontà delle parti, sicchè la sua obbligatorietà *ex lege* si traduce in un'illegittima compressione del diritto di difesa ed in una violazione del principio della tutela giurisdizionale; non è lasciato alcun margine, infatti, all'eventuale difforme volontà di una delle parti di affidare la controversia al giudizio dell'autorità giudiziaria ordinaria, e per giunta la legge individua a priori il collegio che sarà chiamato alla decisione.

Viene così confermata l'ostilità agli arbitrati obbligatori già manifestata dalla stessa Corte dapprima con le già richiamate sentenze 14 luglio 1977 n. 127 con riguardo ai conflitti in materia di brevetti per invenzioni industriali tra inventore e datore di lavoro e 27 dicembre 1991 n. 488 in materia di determinazione dell'indennità di occupazione temporanea dei terreni sottoposti a sistemazione idrogeologica, e più recentemente con le sentenze 2 giugno 1994 n. 206[12], 10 giugno 1994 n. 232[13], 23 febbraio 1995 n. 49[14], 27 febbraio 1996 n. 54[15], tutte in materia di affissioni pubbliche, con la sentenza 9 maggio 1996 n. 152[16]in materia di opere pubbliche, con la sentenza 11 dicembre 1997 n. 381[17] in materia di controversie tra gli esercenti i magazzini generali e i depositanti in ordine all'applicazione delle tariffe regolate dall'art. 18 r.d.l. 1 luglio 1926 n. 2290, convertito nella legge 9 giugno 1927 n. 1158, attraverso deferimento delle controversie al competente consiglio provinciale dell'economia (ora camera di commercio).

---

12 In *Giust. civ.*, 1994, I, 2423: la Corte ha dichiarato illegittimo l'art. 14, c.3, d.l. 1 luglio 1986 n. 318, convertito in l. 9 luglio 1986 n. 488, nella parte in cui demanda ad una commissione arbitrale la revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e delle tasse di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

13 In *Giust.civ.*, 1994, I, 2415: la Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 18 c. 5 d.l. 31 agosto 1987 n. 359, convertito in l. 29 ottobre 1987 n. 400, nella parte in cui, in difetto di accordo delle parti, demanda ad un'apposita commissione comunale la revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenuto nei contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

14 In *Giust. civ.*, 1994, II, 1169; la Corte ha ravvisato nell'art. 26, c. 7, d.l. 7 maggio 1980 n. 153, convertito in l. 7 luglio 1980 n. 299, il contrasto con l'art. 24, c. 1, Cost. nella parte in cui dispone che in caso di mancato accordo tra il Comune ed il concessionario del servizio di pubbliche affissioni, relativamente alla revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso, la revisione è demandata ad una commissione arbitrale.

15 In *Foro it.*, 1996, I, 1106 e in *Giust.civ.*, 1996, I, 1241; in questo caso è stato dichiarato illegittimo, per contrasto con l'art. 24 Cost., l'art. 4 *bis*, comma 1, d.l. 13 settembre 1991 n. 299, convertito in l. 18 novembre 1991 n. 363.

16 In *Nuova giur. civ. comm.*, 1998, 1, con nota di FERRARIS, *La Corte Costituzionale si pronuncia in tema di arbitrato obbligatorio, ivi*, 3 ss., ed in *Giust. civ.*, 1996, II, 2491, con nota di GRISOSTOMI TRAVAGLINI, *Rilievi sulla parziale illegittimità costituzionale del sistema declinatorio della competenza arbitrale in materia di opere pubbliche, ivi*, 2493 ss.; la Corte cost. ha in tale occasione affermato l'illegittimità, per contrasto con gli artt. 24 e 102 Cost., dell'art. 16 legge 10 dicembre 1981 n. 741 (che ha sostituito l'art. 47 d.p.r. 16 luglio 1962 n. 1063) nella parte in cui non stabilisce che la competenza arbitrale può essere derogata anche con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti.

17 In *Foro it.*, 1998, I, 3.

Del resto, è lo stesso legislatore ad avere manifestato, in tempi più recenti, la volontà di modificare il quadro normativo degli arbitrati obbligatori, e significativamente l'art. 32 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 aveva previsto che la competenza sulle controversie in tema di appalti pubblici fosse attribuita al giudice ordinario, con esplicito divieto di deferimento ad arbitri, anche se successivamente, con il d.l. 3 aprile 1995 n. 101, convertito in legge con l'art. 1, c.1, della legge 2 giugno 1995 n. 216, ha nuovamente introdotto la competenza arbitrale, con il richiamo però alla disciplina contenuta nel codice di rito.

Anche la giurisprudenza ordinaria, d'altro canto, aveva avuto modo di esprimere le sue riserve: si pensi soprattutto alla decisione delle Sezioni Unite della Cassazione che ha ravvisato nell'arbitrato previsto agli artt. 55 e 61 del capitolato d'oneri per le provviste, i lavori e le vendite del materiale automotociclistico dell'amministrazione militare approvato con D.M. 20 ottobre 1938 un arbitrato obbligatorio vietato dagli artt. 24 e 102 Cost.[18]

Nel pronunciare l'illegittimità della previsione dell'arbitrato con riguardo agli accordi interprofessionali ed ai contratti di coltivazione e vendita, dunque, la Corte si uniforma all'indirizzo più volte manifestato, constatando che la disposizione sottoposta al suo esame contempla una forma di arbitrato obbligatorio, giacchè non lascia alcun margine all'eventuale difforme volontà di una delle parti di affidare la controversia al giudizio dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Nel caso di specie ricorre anzi, rispetto alle analoghe situazioni censurate in altre occasioni, l'aggravante costituita dalla circostanza che la legge individua *a priori* il collegio che sarà chiamato alla decisione.

Persuasivo, inoltre, si rivela il rilievo che il recepimento dell'obbligo di ricorrere all'arbitrato all'interno dell'accordo interprofessionale non è idoneo ad attribuire al recepimento stesso il significato e la portata di un'ordinaria clausola compromissoria. Gli accordi interprofessionali hanno infatti assai spesso finito per includere al loro interno clausole compromissorie che possono anche apparire parzialmente derogative a quelle di cui all'art. 11 legge 16 marzo 1988 n. 88, ma che in realtà rinvengono la loro matrice nella previsione di legge ora dichiarata costituzionalmente illegittima. Così, ad esempio, l'art. 10 dell'accordo interprofessionale per la campagna 1988-89 per gli agrumi destinati alla trasformazione industriale approvato con D.M. 5 gennaio 1989 stabilisce che <<*Per la risoluzione delle controversie che riguardino l'interpretazione o la esecuzione dell'accordo interprofessionale ... o dei contratti di vendita, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale, formato da tre membri dei quali due scelti dalle parti ed il terzo di comune accordo o, in mancanza di accordo, da un rappresentante nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste*>>; e l'accordo interprofessionale per la campagna del pomodoro 1988-89, approvato con D.M. 12 aprile 1988 n. 138, stabilisce che in mancanza di definizione bonaria delle vertenze <<*le parti convengono di ricorrere ad un collegio arbitrale, che deciderà in via inappellabile secondo norme e criteri procedurali da stabilirsi con apposito regolamento in accordo tra le parti ..... Il Collegio sarà costituito da tre arbitri, amichevoli compositori, nominati uno da ciascuna delle parti, ed il terzo scelto di comune accordo dai due così nominati o, in mancanza*

18 Cass., S.U., 10 febbraio 1992 n. 1458, in *Foro it.*, 1992, I, 673 con osservazioni di BARONE.

di accordo, nominato dal Ministero dell'Agricoltura>>; ancora, l'accordo interprofessionale per la campagna 1989 per le patate destinate alla trasformazione industriale (approvato con D.M. 16 marzo 1989) stabilisce all'art. 10 che <<*Per la soluzione delle controversie..... le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale. Esso è formato da tre membri, due dei quali sono scelti dalle parti ed il terzo designato dall'assessore all'agricoltura della regione competente per territorio ove è ubicato lo stabilimento di trasformazione*>>; e l'accordo interprofessionale per la campagna 1989-90 del pomodoro, approvato con D.M. 2 febbraio 1989, stabilisce che in difetto di composizione bonaria delle controversie <<*le parti convengono di ricorrere ad un collegio arbitrale, che deciderà in via inappellabile secondo norme e criteri procedurali da stabilirsi con apposito regolamento.... Il Collegio sarà costituito da tre arbitri, amichevoli compositori, nominati uno da ciascuna parte, ed il terzo scelto di comune accordo dai due così nominati o, in mancanza di accordo, nominati dal Ministero dell'Agricoltura*>>. Allo stesso modo, l'accordo-quadro interprofessionale per la campagna 1990 per il tabacco greggio, approvato con D.M. 5 aprile 1990, prevede che le controversie siano rimesse al giudizio di un collegio arbitrale formato da tre membri, due dei quali scelti dalle parti ed il terzo designato dal Ministro dell'agricoltura.

Occorre anche aggiungere, peraltro, che nel campo del commercio dei prodotti agricoli di cui ai Regolamenti CEE nn. 2036 del 1991 e 3477 e 3478 del 1992 ben possono i soggetti dei rapporti contrattuali effettivamente scegliere di devolvere ad arbitri la decisione delle controversie tra loro insorte, giacchè in tale ipotesi la devoluzione arbitri non potrebbe che costituire l'oggetto di un'autonoma manifestazione di volontà delle parti.

5. SEGUE: C) NEGLI INTERVENTI DI BONIFICA E COLONIZZAZIONE

Anche le disposizioni in tema di bonifica contemplano il ricorso a strumenti arbitrali: con riguardo agli interventi per l'agro romano, ad un collegio costituito ai sensi dell'art. 13 R.D. 10 novembre 1905 n. 647 (collegio di tre arbitri nominato dal primo presidente della Corte di Cassazione di Roma) erano infatti affidati - in difetto di intesa tra Comune espropriato ed interessati - sia la determinazione dell'indennità dovuta per le espropriazioni connesse ai lavori <<*di bonificazione idraulica, igienica ed agraria*>> (art. 14 legge 17 luglio 1910 n. 491 e art. 74 R.D. 22 gennaio 1911 n. 248), sia la determinazione dell'indennità per l'espropriazione di fondi per la costruzione di centri di colonizzazione (art. 2 R.D.L. 23 gennaio 1921 n. 52); e ad un collegio di tre arbitri nominati uno dal Ministro dell'Agricoltura con funzioni di presidente e gli altri due rispettivamente dal concessionario e dal proprietario era affidata, in difetto di accordo, la determinazione del corrispettivo dovuto al proprietario obbligato a cedere in fitto al concessionario il fondo per tutto il tempo occorrente all'esecuzione delle opere di bonifica, nei casi in cui il Ministro dell'Agricoltura non intendesse avvalersi della possibilità di procedere ad esproprio (art. 10 D. lgt. 24 aprile 1919 n. 662).

Sempre in tema di espropriazione, l'art. 13 del R.D. 26 febbraio 1940 n. 247, recante l'ordinamento dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, stabiliva che in caso di espropriazione, da parte dell'Ente, di immobili soggetti ad obblighi di bonifica o suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie o di utilizzazioni industriali strettamente attinenti all'attività agraria dell'Ente stesso, chiunque vi avesse interesse poteva adire, per la

determinazione definitiva dell'indennità, il Collegio provinciale arbitrale istituito in ogni Provincia e formato dal presidente del tribunale o da un magistrato da esso delegato, dal capo dell'Ufficio tecnico di finanza della Provincia e da un agronomo abilitato all'esercizio professionale.

Non molto diversamente, gli artt. 27 e segg. R.D.L. 16 settembre 1926 n. 1606 (*Approvazione del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti*) prevedevano che la liquidazione delle indennità dovute in caso di trasferimento di proprietà o di assegnazione in enfiteusi o in affitto di beni soggetti ad obblighi di bonifica o suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie o di utilizzazioni industriali strettamente attinenti all'attività agraria dell'Opera, ovvero occorrenti per la costruzione di borgate rurali o di centri di colonizzazione, era affidata ad un collegio provinciale arbitrale, contro le cui decisioni era soltanto ammesso reclamo al Collegio centrale arbitrale.

Significativamente differente è invece il procedimento contemplato all'art. 9 della legge 9 luglio 1957 n. 600, recante *Disposizioni per il finanziamento e la riorganizzazione degli Enti e Sezioni di riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta Padano:* è qui previsto che l'Ente per la colonizzazione del Delta Padano può procedere ad espropriazione, e che la relativa indennità, in difetto di accordo tra le parti, sarà determinata da un'apposita commissione priva peraltro di poteri decisori, giacchè è contemplata espressamente la rimessione delle controversie all'autorità giudiziaria ordinaria.

Con riguardo al settore delle espropriazioni merita altresì di essere segnalato che ai collegi arbitrali contemplati dalla vigente normativa per la valutazione delle opposizioni alla stima determinata dall'Ufficio tecnico erariale è stata riconosciuta anche la competenza a conoscere della qualità di coltivatore diretto dell'espropriato, ove tale qualificazione venga in evidenza ai fini dell'art. 2, comma 7, legge 22 novembre 1972 n. 771[19].

6. L'ARBITRATO IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE DI TERRENI DI RIFORMA FONDIARIA.

Il problema della compromettibilità in arbitri si è insistemente posto anche nel campo delle assegnazioni di terreni di riforma fondiaria, con riferimento alle controversie inerenti il riconoscimento e la liquidazione di indennità per migliorie. Una costante giurisprudenza ha in proposito stabilito che tali controversie spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi del primo comma dell'art. 5 legge 6 dicembre 1971 n. 1034, con la consequenziale inammissibilità di compromesso in arbitri (il cui intervento è previsto dall'ordinamento solo in via sostitutiva del giudice ordinario) qualora non si esauriscano nella mera questione della determinazione di canoni o indennità e pongano invece in discussione atti e vicende del rapporto concessorio[20].

19 In tal senso Cass. 16 marzo 1984 n. 1790 e Cass. 10 novembre 1983 n. 6663, in *Giust. civ.*, 1984, I, 385.

20 Tra le molte decisioni: Cass., 11 aprile 1990 n. 3075, in *Riv. arbitrato*, 1991, 275 con nota di RECCHIA; Id., 29 agosto 1989 n. 3818, in *Giur. agr. it.*, 1990, 281; Id., 27 ottobre 1989 n. 4508; Id., 16 ottobre 1989 n. 4145, in *Rass. Avv. Stato*, 1989, I, 327; Id., 9 aprile 1987 n. 3490; Id., 19 maggio 1986 n. 3320; Id., 18 gennaio 1984 n.

In coerenza con questo indirizzo, è stata reiteratamente affermata la possibilità di rimessione ad arbitri delle controversie fra assegnatario ed ente concedente che investano solo il riconoscimento e la quantificazione delle indennità dovute[21], mentre sono state reputate sottratte agli arbitri, perché non devolute al giudice ordinario, tutte quelle controversie che pongano questioni (sia in via esclusiva, sia *a latere* di vertenze attinenti a canoni, corrispettivi od indennità, per le quali l'art. 5 c. 2 della citata legge n. 1034/1971 sancisce in via generale la competenza del giudice ordinario) inerenti le vicende del rapporto, quali la risoluzione, l'inadempimento dell'assegnatario, la revoca della concessione, ecc.

In altre parole, con riguardo alle assegnazioni di terreni di riforma fondiaria (leggi 12 maggio 1950 n. 230 e 21 ottobre 1950 n. 841), le quali si articolano in concessioni amministrative di beni pubblici cui accedono contratti di vendita con patto di riservato dominio, hanno trovato applicazione, fino al definitivo trasferimento del bene, le regole sul riparto della giurisdizione di cui all'art. 5 della richiamata legge 6 dicembre 1971 n. 1034, con conseguente necessità di affermazione della giurisdizione del giudice ordinario se venivano in discussione soltanto canoni, corrispettivi o indennità (art. 5, c. 2), e non anche quando insorgevano questioni sulle vicende del rapporto (risoluzione, inadempimento dell'assegnatario, revoca della concessione ecc.) o su conseguenze di tali vicende non attinenti a corrispettivi o indennità; a tale distinzione si connetteva, dunque, l'ammissibilità dell'intervento degli arbitri con solo ed esclusivo riguardo alle controversie attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria[22].

Sempre in riguardo all'assegnazione dei terreni di riforma fondiaria è stato inoltre affermato che l'impugnazione del lodo per nullità ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 829 cod. proc. civ. non è preclusa se la clausola compromissoria, inserita nel contratto che instaura il rapporto amministrativo di concessione, autorizza gli arbitri a decidere secondo equità con lodo non impugnabile, e ciò in considerazione degli interessi pubblici coinvolti nell'assegnazione e della conseguente insussistenza del potere dell'assegnatario e dell'ente assegnante di disporre la soluzione delle relative controversie secondo equità[23].

404; Id., 12 ottobre 1983 n. 5924, in *Rass. Avv. Stato*, 1983, I, 879; Id., 24 settembre 1982 n. 4934, in *Giur. it.*, 1983, I, 1, 755; Id., 10 dicembre 1981 n. 6517, in *Foro it.*, 1982, I, 684; Id., 14 dicembre 1981 n. 6397, in *Giur. it.*, 1982, I, 1, 1028.

In dottrina MONINA, *Clausole compromissorie ed assegnazione di terre nelle decisioni giurisprudenziale,* in *Rass. dir. civ.*, 1983, p. 464 ss; DE STEFANO, *Subingresso nella clausola compromissoria e successione nel rapporto di assegnazione di terreni soggetti alla riforma fondiaria,* in *Rass.avv. Stato,* 1982, I, p. 731.

21 *Ex multis:* Cass., 13 luglio 1990 n. 7269; Id., 23 gennaio 1990 n. 365; Id., 29 agosto 1989 n. 3817, in *Giur. agr. it.*, 1990, 281; Id., 4 dicembre 1989 n. 5353; Id., 1 aprile 1987 n. 3117, in *Giust. civ.*, 1987, I, 1688; Id., 9 febbraio 1984 n. 996, in *Giur. agr. it.*, 1985, 469 con nota di MORSILLO; Id., 12 ottobre 1983 n. 5922, in *Giur. it.*, 1984, I, 1, 658 e in *Riv. dir. agr.*, 1984, II, 350; Id., 27 luglio 1982 n. 4317, in *Giur. it.*, 1983, I, 1, 761; Id., 17 gennaio 1982 n. 293, in *Foro it.*, 1982, I, 683.

22 Tra le molte decisioni, oltre quelle già richiamate: Cass., 21 marzo 1987 n. 2813, in *Foro it.*, 1988, I, 839; Id., 21 marzo 1987 n. 2814, in *Giur. agr. it.*, 1987, 217; Id., 19 maggio 1986 n. 3320, in *Nuovo dir. agr.*, 1986, 505; Id., 18 gennaio 1982 n. 292, in *Giust. civ.*, 1982, I, 936 e in *Giur. it.*, 1982, I, 1, 1176.

23 Cass., 19 maggio 1986 n. 3326, in *Nuovo dir. agr.*, 1986, 504.

7. CONCLUSIONI.

I richiami svolti hanno consentito di porre in luce che lo strumento arbitrale, pur non assumendo nel mondo agrario un ruolo di particolare evidenza, rinviene tuttavia ed ha rinvenuto anche in passato un non trascurabile spazio applicativo.

Se talune delle ipotesi considerate sono ormai concretamente impraticabili, ciò non può imputarsi ad una sopravvenuta generalizzata ostilità verso lo strumento in parola, bensì piuttosto all'esigenza di contemperare le previsioni normative ai principi costituzionali, da un lato, ed alla complessiva perdita di attualità di taluni dei contesti normativi in cui quelle previsioni si collocavano, dall'altro lato.

La prima situazione si è verificata, in particolare, con riguardo alle previsioni della legge forestale richiamate al par. 3, nonché in riferimento alla regola introdotta nell'art. 11 legge 16 marzo 1988 n. 88 in tema di accordi interprofessionali e di contratti di coltivazione e vendita.

La seconda situazione è riscontrabile con riguardo alle variegate normative in tema di bonifica, colonizzazione, riforma fondiaria: si è infatti al cospetto di istituti e regole che, quantunque mai formalmente abrogati, hanno ormai perduto pressochè *in toto* la loro rilevanza pratica.

A ben vedere, dunque, non può dirsi che nel campo agrario debba essere registrata una generalizzata diffidenza legislativa verso uno strumento di composizione delle controversie alternativo rispetto alla decisione del giudice togato: questa conclusione può senz'altro trarsi, alla luce delle disposizioni richiamate nei par. 1 e 2, con specifico riguardo alla materia dei tradizionali contratti agrari (tutt'altro che trascurabile, ma non assorbente), ma non può essere estesa al di fuori di quel campo. Anzi, si è prima posto in evidenza che lo stesso legislatore, all'interno della legge n. 203 del 1982, contempla strumenti di composizione diversi dalla pronuncia del giudice, mostrando così di non voler demandare sempre e comunque ad esso la soluzione dei contrasti.